

termediazione, solo la prima può essere “di rappresentanza” con deducibilità limitata; se invece vi è un'unica voce di addebito, il tutto diviene “spesa di rappresentanza”.

SPESE SOSTENUTE in nome e per conto della controparte (mandato con rappresentanza)

La società A anticipa in nome e per conto della collegata B le spese di consulenza resa a B dal professionista C; A riceve la fattura intestata a B e ne effettua il pagamento.

Es.: C emette fattura nei confronti di B per 1.000,00 + Iva 20% - ritenuta 20%. A, all'atto del pagamento della fattura per conto di B (1.000,00 + 200,00 – 200,00):

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|----------|
| Crediti v/imprese collegate | a | Banca c/c | 1.000,00 |
|-----------------------------|---|-----------|----------|

Quando B riceve la fattura e la comunicazione del pagamento farà:

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|----------|
| ==== | a | ==== | 1.200,00 |
| Professionisti | | 1.000,00 | |
| Iva c/ acquisti | | 200,00 | |
| | | Fornitori | 1.000,00 |
| | | Erario c / ritenute da versare | 200,00 |
| Fornitori | a | Debiti v/imprese collegate D.10 | 1.000,00 |

La C.M. n. 203/E del 6.12.94 attribuisce però lo status di sostituto di imposta a chi paga effettivamente il professionista.

Quando A richiede il rimborso dell'anticipo (nessuna fattura), A e B registreranno rispettivamente:

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------|
| Banca c/c | a | Crediti v/ imprese collegate | 1.000,00 |
| Debiti v/ imprese collegate | a | Banca c/c | 1.000,00 |

Se invece A, per il servizio prestato, dovesse richiedere un compenso (100) dovrà emettere fattura con Iva:

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|--------|
| Crediti v/ imprese collegate | a | ==== | 120,00 |
| | | Ricavi | 100,00 |
| | | Iva c/ vendite | 20,00 |

SPESE ANTICIPATE per conto terzi, accessorie ad una operazione principale

La società A vende merci franco fabbrica, ma anticipa in nome e per conto del cliente B le spese di trasporto al vettore C (1.000 + Iva). Quando A riceve la fattura intestata a B, la paga ma non la deve registrare:

| | | | |
|---------|---|-----------|----------|
| Clienti | a | Banca c/c | 1.200,00 |
|---------|---|-----------|----------|

A emetterà nei confronti del cliente B la fattura per le merci (con Iva) e per le somme anticipate al vettore (escluse da Iva ai sensi dell' art. 15/633); se la fattura delle merci era stata già emessa non serve una nuova fattura bastando un documento contabile di addebito (senza Iva):

| | | | |
|---------|---|---------------------------|-----------|
| Clienti | a | ==== | 13.200,00 |
| | | Merci c/ vendite c.e. A.1 | 10.000,00 |
| | | Iva c/ vendite | 2.000,00 |
| | | Clienti | 1.200,00 |

Spese anticipate dal committente - Per la deduzione di tali spese occorre l'indicazione analitica del professionista che ha usufruito del servizio. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito di impresa è necessaria l'emissione della parcella da parte del professionista (Forum Italia Oggi del 20/1/2007 e C.M. 11/E/2007).

COSTI NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO (Art. 110)

Le operazioni con l'estero sono soggette ai seguenti limiti di deducibilità dei costi.

Art. 110.7 - **Valutazione a valore normale** - I costi derivanti da operazioni con società non residenti in Italia (quindi residenti UE o extra UE), che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società, sono **valutati**, in ogni caso se ne deriva un aumento di reddito, in base **al valore normale** dei beni o dei servizi (art. 9.3) determinato al prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza (transfer pricing).

Se invece ne deriva una riduzione del reddito, solo se ci sono accordi internazionali con lo Stato estero.